

*Sentenza della Corte di Cassazione del Regno 13 novembre 1939 che  
accoglie parzialmente il ricorso avverso la sentenza della Corte di  
Appello di Roma Sezione Speciale usi civici in data 29 aprile - 21  
maggio 1937*

La Corte di Cassazione del Regno, 1° sez. civ. (Casati gr. uff. Ettore, presidente di sezione, comm. Rebutti Carlo, comm. Dato Giuseppe, comm. Marchi Alfredo, comm. Tola Aristide, comm. Colagrosso Enrico, comm. Cannada Bartoli Luigi), ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto dal Comune di Montefiascone, ricorrente, contro: Rosetto Giuseppe fu Antonio e Cassa di Risparmio di Viterbo, nonché: Trapè Pietro fu Francesco, resistenti e Bellacina Mariano fu Giuseppe ed altri, tutti elettivamente domiciliati in Roma; via Gavinano numero 1 presso e nello studio dell'avvocato Gino Coccia che li rappresenta e difende in virtù di mandato speciale in data 16 ottobre 1938 per atti notar Donati di Montefiascone, resistenti e Bartoli Augusto; Mecali Antonio, Bellacina Giovanni, intimati, nonché: Mecucci Antonio fu Pietro; ed altri.

*FATTO:* Nel territorio amministrativo di Montefiascone è compreso un vasto comprensorio di terre boschive, seminate, arborate, vignate denominato "La Commenda, dei SS. Giovanni e Vittore".

Esso appartenne sin da tempo antichissimo all'ordine Gerosolimitano, che nel 1811 lo vendette alla Casa Doria Pamphili.

Questa nel 1919 vendette tutte le terre a Luigi Donati, Giuseppe e Pietro Rosetto i quali in seguito le frazionarono rivendendole in lotti a varie persone.

In questi ultimi tempi, come già varie volte aveva fatto nel corso dei secoli precedenti, la popolazione di Montefiascone avanzò pretese di usi civici nel territorio della tenuta, istituendo un giudizio davanti la Giunta di Arbitri di Viterbo per l'accertamento degli usi civici di legnare, fidare, seminare, cacciare o per la reintegra dei cittadini nel possesso di tali usi.

Si ignora l'esito di quel giudizio.

Però sopraggiunta la legge 24 maggio 1924 numero 751, il sindaco di Montefiascone in data 31 gennaio 1926 denunciò i seguenti usi civici in favore della popolazione:

- a) **legnatico** per legna dolce, secca o morta caduta per infortunio;
- b) **diritto di pascolo diffida**;
- c) **diritto di semina**, con corrisposta e con la prestazione del seme;
- d) **diritto di cacciare**.

Espletata la relativa istruttoria amministrativa, fu istituito il giudizio in contenzioso davanti il Commissario per gli usi civici di Roma in confronto del Principe Don Filippo Andrea Doria Pamphili e di vani possessori del terreno, citati per pubblici proclami.

Di costoro alcuni comparvero e chiesero la reiezione della domanda del Comune, altri furono contumaci.

Il Commissario con sentenza 19-27 agosto 1932 così provvide;

1) Mise fuori causa il Principe Doria Pamphili, dichiarando compensate nei suoi riguardi le spese del giudizio;

2) dichiarò accertati a favore della popolazione di Montefiascone i seguenti usi essenziali pel tenimento della Commenda;

a) sulle terre seminate il diritto di semina con corrisposta fissa.;

b) sulle terre boschive, ed anche sulle altre lasciate a pascolo, comprese le seminate nei tempi consentiti, il diritto di pascolo. con l'obbligo del pagamento della fida ed in promiscuità col proprietario;

c) sulle terre boschive il diritto di far legna, morta esercitabile dagli affidati per la cultura delle terre con una sola bestia da soma per aratro;

3) dichiarò che l'uso spettante ai naturali di Montefiascone di cacciare sulle terre della Commenda quaglie e palombe da ghianda era compreso tra le consuetudini indicate nell'ultima parte dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1927 numero 1766;

4) nominò a perito e geometra Benedetto Speranza, affinché, identificate le terre, avesse distinto quelle che avevano ricevuto dai proprietari sostanziali e permanenti migliorie, quelle che nello stato attuale di divisione costituivano piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agraria, infine quelle altre che, non rientrando nelle due precedenti categorie potessero essere divise a norma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1927 o affrancate a favore della popolazione, a norma della seconda parte dell'articolo 7 della legge stessa, con particolari indicazioni delle zone tuttora boschive e di quelle seminate e pascolive;

5) dispose altresì il perito avesse tenuto conto dei bisogni della popolazione e dei criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 13 del regolamento 26 febbraio 1928 ed avesse espresso il suo parere sulla convenienza dell'affrancazione a favore della popolazione, che il Comune avesse chiesto:

6) riservò le spose.

Il Commissario ritenne:

a) che l'atto di concordia 15 gennaio 1565 tra Annibal Caro (investito della Commenda delle terre in questione) e la Comunità di Montefiascone sul quale atto il Comune fondava le sue pretese fosse nullo per mancanza di ratifica da parte dell'Ordine Gerosolimitano proprietario delle terre;

b) che però le notizie risultanti da tale atto, unite a quelle risultanti da altri documenti (deliberazioni del Consiglio Civico, atti di giudizio, Carei, ecc.) inducevano a ritenere l'esistenza dei diritti di semina, pascolo e legnatico a favore dell'intera popolazione di Montefiascone, malgrado non risultasse alcun vincolo feudale che legasse la detta popolazione all'Ordine Gerosolimitano;

c) che gli accertamenti fatti dall'istruttore Amadei non erano completi ai fini della liquidazione, specialmente in rapporto all'articolo 7 prima e seconda parte della legge del 1927.

Centro tale sentenza, notificata il 10 dicembre 1932, proposero appello 203 possessori, con atti 7-9 gennaio 1933, chiedendo la riforma della sentenza stessa per insussistenza degli usi pretesi.

Fratanto veniva espletato il mezzo istruttorio, ed il Comune quindi provvedette alla riassunzione del giudizio facendo citare i convenuti per pubblici proclami.

E poiché dalla perizia risultava che altre 108 ditte erano in possesso di apprezzamenti di terreno della Commenda, fu autorizzata ed, eseguita la citazione per pubblici proclami anche di questo 2° gruppo.

Il Commissario, a conclusione della nuova fase del giudizio, emise sentenza in data 22-30, gennaio 1936 con le seguenti statuizioni;

1) dichiarò non essere luogo ad ulteriori provvedimenti circa il Principe Doria, già estromesso dal giudizio con la precedente sentenza, e condannò il Comune a pagargli le spese;

2) assegnò al Comune, in compenso degli usi di semina, pascolo e legnatico gravanti sulle terre di Bellacima Antonio e Giuseppe e su quelle di proprietà degli eredi di Rosetto Pietro una porzione corrispondente in valore al terzo delle terre gravate, ordinando che anche le quote spettanti ai proprietari Bellacima ed eredi Rosetto fossero cedute alla popolazione di Montefiascone come imposizione di un canone commisurato al valore delle medesime;

3) ordinò che le altre terre della Commenda fossero gravate di un canone, in favore del Comune, corrispondente al valore degli usi liquidati;

4) dispose una perizia per l'esecuzione del distacco delle terre e per la determinazione dei canoni;

5) riservò il giudizio sulle spese.

Il Commissario, rilevato che dalla perizia risultava che il tenimento della Commenda, esteso ettari 1629.18 di cui 260.05 boschivi ed il resto seminata, è frazionato e posseduto da n. 168 ditte per estensioni che oscillano fra un minimo di poche are ed un massimo di alcune centinaia di ettari, che generalmente è migliorato, tranne la parte poi ceduta da Bellacima Antonio e Giuseppe e quella posseduta dagli eredi di Rosetto Pietro fu Antonio, ritenne che la liquidazione su queste due parti dovesse farsi mediante compenso in terre e che sul resto dovesse farsi mediante compenso in canone, e che inoltre, considerato che la popolazione è costituita prevalentemente di coltivatori diretti, indigenti, ai cui bisogni sarebbe insufficiente il compenso di liquidazione, fosse il caso di concedere l'affrancazione ai termini del capoverso dell'articolo 7 della legge del 1927.

Contro tale sentenza, non notificata proposero appello, con atti 16-17 maggio 1936, Bartoli Augusto ed altri 65, affermando che "la sentenza è ingiusta ed errata per le ragioni svolte col precedente atto di appello e sopra tutto per non sussistere i pretesi diritti civili, e facendo citare il comune "per sentire accogliere l'appello avverso la sentenza 22-30 gennaio del Commissario e per l'effetto sentire respingere le domande tutte proposte dal Comune".

I due appelli furono iscritti sotto due distinti numeri di ruolo; e nell'uno e nello altro giudizio intervennero la Cassa di Risparmio di Viterbo e Rosetto Giuseppe, creditori ipotecari degli eredi di Rosetto Pietro, e chiesero anche nel loro interesse la riforma delle due sentenze appellate.

La Corte di Appello di Roma, sezione usi civici, con sentenza 29 aprile-21 maggio 1937, riuniti le due cause, revocò la prima sentenza del Commissario ed in riforma di essa e della successiva, perché le impugnative contro questa dovevano intendersi assorbite, dichiarò non sussistere nelle terre in questione gli usi civici pretesi dal Comune di Montefiascone e condannò il Comune stesso alle spese dell'intero giudizio di primo e secondo grado.

La Corte di appello ritenne:

a) che si poteva ordinare la riunione delle due cause, chiesta dagli appellanti senza opposizione delle altre parti;

b) che non fosse giustificata l'opposizione del Comune all'intervento della Cassa di Risparmio di Viterbo e di Rosetto Giuseppe, perché, volendo l'intervenienti sostituirsi ai loro debitori rimasti inattivi nella difesa dei propri diritti, e cadendo la controversia su coda indivisibile come sarebbe stato possibile ai debitori intervenire nel giudizio di appello e far valere le proprie ragioni, così è possibile ai loro creditori intervenire, in virtù dell'art. 1234 codice civile che abilita il creditore ad esercitare tutte le azioni del debitore che non siano strettamente personali.

Relativamente alla eccezione di inammissibilità dei due appelli (del primo perché diretto contro sentenza non definitiva, del secondo perché non era stato espressamente diretto contro la prima sentenza commissariale —la quale quindi era passata in giudicato ed impediva di rimettere in discussione l'esistenza e la natura degli Usi — ed era stato invece diretto soltanto contro la misura del compenso e l'affrancazione, questione sottratta dalla legge al reclamo) la Corte di appello ritenne che la prima sentenza del Commissario fosse definitiva, perché esaurì tutta la materia contenziosa rivalutabile in appello, cioè stabilì l'esistenza, la natura e la estensione degli usi, ed il mezzo istruttorio riguardava soltanto la liquidazione.

Ritenne ancora che il secondo appello non si riferisse solo alla seconda sentenza, ma anche alla prima alla quale gli appellanti si riferirono puro espressamente, di modo che, dato che fosse stato intempestivo il primo appello, sarebbe stato tempestivo il secondo.

Nel merito la Corte di appello non condivise l'opinione del Commissario circa la prova dell'esistenza degli usi, perché interpretando diversamente, i documenti della causa, si convinse che tale prova da essi non risulta.

Contro la sentenza della Corte di appello il Comune ha proposto ricorso con tre mezzi:

1) violazione dell'art. 491 codice procedura civile, errata applicazione dell'art. 1234 codice civile;

2) violazione ed errata applicazione degli art. 32 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, 436, 360 n. 6, 361 n. 2, 517 cod. proc. civ.;

3) violazione ed errata applicazione degli art. 1 e 2 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, dei principi di diritto storico e tutto ora vigente concernenti l'origine e la natura degli usi civici, delle norme che ne regolano la prova; e degli art. 360 n. 6, 361 n. 2, 517 codice procedura civile per difetto di motivazione, illogicità e contraddizione. Resistono con memorie la Cassa di Risparmio di Viterbo, Rosetto Giuseppe, Trapà Pietro, Bellaicima Mariano, Cevolo Giulio, Mocini Salvatore, Giraldo Guido quale liquidatore della Cooperativa Reduci di Guerra, Andreini Agostino, Pepponi Pietro, Bellacima Paolo, Paoletti Giuseppe, Stefanoni Pietro, Maurizi Alfredo, Pieramanti Bonaventura e Pepponi Augusto.

*DIRITTO:* Col primo motivo del ricorso si sostiene la inammissibilità dell'intervento dei creditori degli eredi di Rosetto Pietro nel giudizio di appello, e si richiama l'art. 491 codice procedura civile il quale permette l'intervento in appello soltanto a coloro che hanno diritto di fare opposizione di terzo, diritto che i creditori non hanno.

Il Supremo Collegio ritiene che questo motivo non sia fondato, perché nel caso in esame lo intervento dei creditori rappresenta un appello adesivo fatto in virtù dell'art. 1234 codice civile, in sostituzione del debitore.

Gli eredi di Rosetto Pietro, che lasciarono trascorrere il termine per appellare contro le decisioni del Commissario certamente avrebbero potuto fare appello adesivo a quello che gli altri convenuti del primo giudizio. fecero in tempo utile; perché, se pure la controversia non cadeva su cosa indivisibile (come ritenne la Corte d'Appello, considerando che si discuteva sulla qualitas soli dell'intero comprensorio anteriormente al passaggio da potere dell'Ordine Gerosolimitano ai danti causa degli attuali possessori) è certo che l'interesse degli eredi Rosetto era identico a quello degli appellanti, cioè di non fare dichiarare che quell'antico tenimento fosse gravato da usi civici.

Vi era quindi quell'interesse comune che a norma dell'art. 470 codice civile abilitava gli eredi Rosetto a fare appello adesivo mediante la prima comparsa.

E poiché per l'art. 1234 codice civile i creditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei diritti che sino esclusivamente inerenti alla persona del debitore, è evidente che, essendo rimasti inattivi gli eredi Rosetto, i loro creditori potevano fare quello che a loro sarebbe stato permesso, cioè l'appello adesivo.

E questo hanno fatto la Cassa di Risparmio di Viterbo e Rosetto Giuseppe, i quali con la prima comparsa dichiararono di aderire all'appello di Mecale Antonio ed altri e chiesero l'accoglimento dell'appello stesso e la dichiarazione di libertà del tenimento della Commenda dai pretesi Usi Civici.

Il secondo motivo del ricorso riguarda l'appellabilità delle decisioni del Commissario.

Ed il Supremo Collegio ritiene che entrambe le sentenze del Commissario sono inappellabili perché entrambe hanno nel dispositivo la riserva dei provvedimenti sulle spese.

Sarebbe inutile esaminare se vi è una decisione definitiva sull'esistenza, natura ed estensione degli usi civici soltanto nella seconda sentenza o se nella prima, perché essendo suscettibile di appello anche il provvedimento sulle spese, la decisione sulla materia speciale attribuita al Commissario non potrà mai considerarsi definitiva ai fini dell'appellabilità se non sarà accompagnata da provvedimento definitivo sulle spese.

Un diverso criterio urterebbe contro il sistema della legge, del 1927, secondo il quale si può portare reclamo alla Corte d'appello soltanto una volta, cioè quando il Commissario ha esaurito quella parte della sua attività giurisdizionale che è suscettibile di gravame.

Dovendosi cassare la sentenza per inaccoglimento del secondo mezzo sopra indicato, il terzo rimane assorbito.

*P. Q. M.*

La Corte rigetta il primo mezzo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo.

Cassa, per quanto di ragione, la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa sezione speciale della Corte di appello di Roma affinché si uniformi alla presente decisione e provveda anche per le spese di questo grado.

Così decisa in Camera di Consiglio in Roma, il 13 novembre 1939-XVIII

*Pubblicata a norma dell'art. 366 codice procedura civile nell'udienza di oggi 19 gennaio 1940-XVIII. Il Cancelliere di sezione: DI RAFFAELE*